



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

### COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:  
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

### Deliberazione n. 2607 di data 12 novembre 2018

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

**Stazione sciistica n. 4/2/0 PANAROTTA, in Comune di Frassilongo  
Autorizzazione ai lavori di sistemazione della parte terminale della pista "Rigolor" e di  
rettifica della strada comunale che la lambisce il tracciato sciistico.**

Sono presenti:

- |                        |   |
|------------------------|---|
| - Romano STANCHINA     | Presidente f.f.   |
| - Silvio DALMASO       | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci          |
| - Luca MALESANI        | componente supplente Servizio foreste e fauna                         |
| - Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette    |
| - Matteo MERZLIAK      | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio      |
| - Claudio PALLAORO     | componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI       | componente supplente Servizio prevenzione rischi                      |
| - Paola VISINTAINER    | componente supplente Servizio geologico                               |
| - Stefano FAIT         | componente supplente Servizio bacini montani                          |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio Impianti a fune e piste da sci e Serena Marranini del Servizio foreste e fauna.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 ottobre 2018, con la quale la società Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, via Donato Zeni, 8, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 – l'autorizzazione ad eseguire i lavori di sistemazione della parte terminale della pista "Rigolor" e di rettifica della strada comunale che la lambisce il tracciato sciistico nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Frassilongo.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dott. Giovanni Martinelli, datati 22 ottobre 2018.

Udito il relatore.

Premesso che:

- la parte terminale della pista Rigolor coincide con la strada comunale che collega la Val dei Mocheni con la Panarotta fino alla malga Montagna Granda;
- tale strada prosegue sul sedime dello skiweg dismesso in seguito alla realizzazione della nuova pista di collegamento tra le piste Storta e Rigolor;
- il Comune di Frassilongo è intenzionato a consentire il transito veicolare anche nella stagione invernale su questa strada.

Preso atto che il progetto prevede di ritrarre la parte terminale della pista Rigolor, dove l'attuale bordo coincide con l'opera artificiale di sostegno, in modo tale da permettere il passaggio di veicoli sulla porzione destinata a strada. Il nuovo bordo pista sarà individuato, rispetto alla strada adiacente, dalla collocazione di una rete di protezione per gli sciatori. L'accesso all'impianto seggioviario verrà ruotato in direzione della pista. Per consentire un'adeguata larghezza alla strada, dopo l'attraversamento del rio Rigolor, a valle del ponte viene eretta un'opera di sostegno in terre rinforzate.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

### **LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO**

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2454 di data 5 febbraio 2018;
- ad unanimità di voti,

### **d e l i b e r a**

1. di autorizzare la società Trentino Sviluppo S.p.A., con sede in Rovereto, via Donato Zeni, 8, ad eseguire i lavori di sistemazione della parte terminale della pista "Rigolor" e di rettifica della strada comunale che la lambisce il tracciato sciistico, nella stazione sciistica della Panarotta, in Comune di Frassilongo, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
5. di rendere noto che il presente provvedimento contempla anche l'autorizzazione prevista dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio bacini montani sia inviata copia della presente deliberazione;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO  
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.  
- dott. Romano Stanchina -

GM/SD/fr